

(N. 2736-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## RELAZIONE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

SUL

### DISEGNO DI LEGGE

*approvata dalla Camera dei deputati nella seduta del 3 dicembre 1952 (V. Stampato N. 2996)***presentato dal Ministro delle Finanze**TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 5 DICEMBRE 1952

Comunicata alla Presidenza il 12 dicembre 1952

Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323, concernente un nuovo sistema di accertamento dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi.

ONOREVOLI SENATORI. — Lo scopo del decreto di cui si chiede la conversione in legge è quello di eliminare o di ridurre le evasioni fiscali con un sistema che conduca ad una tassazione più uniforme e perequata, attraverso modifiche dei sistemi di accertamento della produzione ed attraverso una continuativa vigilanza fiscale.

Il concetto nuovo introdotto nel decreto consiste nell'aver stabilito in apposite tabelle, le rese percentuali in olio distintamente per la-

vorazioni a pressione o con solvente per i vari semi e per le diverse provenienze. Certamente tale sistema è degno di approvazione perchè consente di raggiungere in tutto il territorio nazionale una tassazione più uniforme di detti oli e per quelli esteri di accertare l'imposta sin dal momento dell'importazione. Inoltre poichè non era possibile introdurre nel decreto tutte le norme integrative e regolamentari si provvede con accordare delega legislativa al Governo, perfettamente giustificata dalle circostanze.

Infine, tenuto presente lo stato attuale della legislazione in materia si prevede nell'articolo 3 la delega al Governo di riunire e coordinare in un testo unico tutte le disposizioni concernenti il trattamento fiscale degli oli di semi, sentita una Commissione parlamentare composta di cinque senatori e cinque deputati.

Da approvare gli emendamenti proposti dall'altro ramo del Parlamento di cui il primo

tende ad eliminare possibili frodi ed il secondo modifica in meglio una resa di olio.

Pertanto, Onorevoli Senatori, la vostra 5<sup>a</sup> Commissione vi propone la conversione in legge del decreto in esame con le modifiche apportatevi dalla Camera dei deputati.

TAFURI, *relatore*.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

È convertito in legge il decreto-legge n. 1323 del 30 ottobre 1952, concernente un nuovo sistema di accertamento dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi, con le seguenti modificazioni.

*Dopo il quarto comma dell'articolo 1 è aggiunto il seguente:*

« I panelli, anche se sfarinati, destinati a disoleazione con solvente sono soggetti al pagamento dell'imposta sulla quantità di olio ricavabile, determinata analiticamente. Nel caso che i panelli e i relativi sfarinati siano estratti sotto vigilanza finanziaria dagli stabilimenti di produzione degli oli di semi, ed ottenuti per pressione, e siano inviati con bolletta di accompagnamento per ulteriore disoleazione con solvente in altri stabilimenti, sulla quantità di olio ricavata è dovuta l'imposta in misura pari alla differenza tra la resa a solvente e quella a pressione ».

*Alla tabella A, annessa al decreto, le rese in olio greggio per 100 chilogrammi di vinaccioli stabilite in chilogrammi 12 per la estrazione con solvente ed in chilogrammi 8 per l'estrazione a pressione, sono rispettivamente sostituite in chilogrammi 13 e chilogrammi 9.*

### Art. 2.

Il Governo è delegato ad emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme complementari ed integrative dirette a stabilire le percentuali di tolleranza sulle lavorazioni dei semi oleosi, le caratteristiche degli oli raffinati di semi, nonché a precisare e definire le misure di vigilanza e di controllo per il regolare accertamento dell'imposta.

Le violazioni alle norme da emanarsi in base alla presente delega potranno essere punite con l'ammenda che, in deroga all'articolo 26 del Codice penale e successive modificazioni, potrà raggiungere, nel massimo, un milione di lire.

### Art. 3.

Il Governo è delegato ad emanare sentita una Commissione parlamentare, composta di cinque senatori e cinque deputati, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, apportando alle disposizioni stesse le modificazioni necessarie per il loro coordinamento e la loro migliore formulazione nonché per il perfezionamento tecnico delle misure di vigilanza e di controllo.